

**IL VICE SINDACO**

f.to Rita Ippolito

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Rita Bartoletti

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Rita BARTOLETTI

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il ..... e contro di essa non pervennero reclami

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

il 04/12/2013

Visto :

**IL VICE SINDACO**  
F.to Rita IPPOLITO

**Il Segretario Comunale**  
f.to Rita BARTOLETTI

Ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

### SI ATTESTA

che il presente atto è divenuto esecutivo il giorno 04/12/2013

perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lg.vo 267/2000)

per decorso dei 10 gg. dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 4° del D.Lg.vo 267/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Rita BARTOLETTI

Estratto

PROVINCIA DI TORINO



**COMUNE DI MONTALTO DORA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.M.U. ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** addì **VENTINOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 21,00, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori :

GALLETTO Renzo  
MIGLIACCIO Francesco  
CHAISSAN Egidio Maurizio  
IPPOLITO Rita  
BOVO Brunella  
FORTE Elena Caterina  
LICASTRO Raffaella  
SERRACCHIOLI Roberto  
PELLEGRINI Gianni

VALENTE Oreste  
MAZZA Davide  
GIANOTTI Marta  
ESPOSITO Giuseppe  
FILEPPO Andrea  
BUAT ALBIANA Luca  
PAONESSA Maurizio  
STELLATO Massimo

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: GALLETTO Renzo, FORTE Elena, PELLEGRINI Gianni e PAONESSA Maurizio (che giustificano l'assenza)  
Assume la presidenza la Sig. Rita IPPOLITO, Vice Sindaco  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Rita BARTOLETTI.  
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la discussione.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.M.U. ANNO 2013.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento introduttivo dell'argomento fatto dall'Assessore al Bilancio IPPOLITO;

### **PREMESSO CHE:**

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

**TENUTO CONTO** che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate dispone:

- 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

### **VISTI:**

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

### **VISTI INOLTRE:**

la legge di stabilità (ex finanziaria) per l'esercizio 2013, n.228 del 24 dicembre 2012, art.1, comma 381, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che sancisce: *“Per l'anno 2013 è differito al 30.06.2013 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267” e che detto termine è stato prorogato al 30 novembre 2013 (art.8, comma 1, D.L. n. 102 del 31.08.2013);*

**PRESO ATTO** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

#### **Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

#### **Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
  - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**RILEVATO CHE**, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011, concede ai comuni facoltà di manovra, ed in particolare:

#### **Aliquote:**

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
  - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
  - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**ANALIZZATI** lo schema di bilancio per l'esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base;

**CONSIDERATO** che dal 2013 è stata eliminata la riserva statale e quindi l'imposta è tutta destinata ai Comuni con eccezione degli immobili appartenenti al Gruppo D dove l'imposta è invece riservata per intero allo Stato con aliquota stabilita al 7,6 per mille. Comunque su questa tipologia di immobili (esclusi i Fabbricati Rurali strumentali), i Comuni possono solo aumentare l'aliquota riservando a sè la maggior imposta fino ad un massimo del 3 per mille (per un totale imposta di massimo 10,6 per mille). Per i fabbricati rurali strumentali appartenenti al Gruppo D l'aliquota è stabilita al 2 per mille destinata solo allo Stato.

**CONSIDERATO** che dai prospetti allegati al Dpcm; esaminato nell'ultima Conferenza Stato-città risulta che la quota dell'Imu che andrà ad alimentare il Fondo Solidarietà Comunale, e quindi sarà trattenuta dall'agenzia delle Entrate per essere redistribuita fra gli enti, è il 30,76% del gettito standard di competenza di ogni Comune (esclusi quindi i fabbricati di categoria D, la cui aliquota base è riservata allo Stato) per questo Comune corrisponde ad € 274453,34;

**RILEVATO** che a seguito della pubblicazione, sul supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale n. 254, della legge 28 ottobre 2013, n. 124 «Conversione in legge, con modificazioni, del dl 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di I.M.U., di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici», viene esentato il pagamento della prima tranches dei proprietari di abitazioni principale, ad esclusione, però, dei proprietari di immobili di lusso, ovvero quelli accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

**RICHIAMATA** la deliberazione del C.C. n. 13, del 29.06.2012: "Determinazione aliquote I.M.U. per l'anno 2012";

**RITENUTO**, per il pareggio di bilancio 2013 ed il rispetto dei parametri fissati dal patto di stabilità cui questo Comune è soggetto da quest'anno, di dover confermare le aliquote individuate nella predetta deliberazione consiliare anche per l'anno in corso ad eccezione di quella per i fabbricati di Categoria catastale B/1 (Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme), per i quali l'aliquota viene fissata allo 0,46% per le seguenti motivazioni:

- sul territorio comunale esistono solo due fabbricati B/1: la scuola materna non statale (esentata per legge) ed il Monastero delle suore benedettine cistercensi, che da quando risulta disabitato (ottobre 2003) è stato soggetto prima all'I.C.I. e poi all'I.M.U.;

- la proprietà del Monastero ebbe a pagare € 103.748,88 a titolo di I.C.I., interessi tributari e sanzioni a seguito di accertamenti relativamente al periodo dal 2003 al 2010;

- in base alle aliquote I.M.U. fissate per il 2012 il Monastero ha versato lo scorso anno € 17.374,00

- la proprietà del Monastero ha fatto più volte presente di non essere più in grado di continuare a versare un'imposta così elevata per un fabbricato che oggettivamente si trova in uno stato di abbandono e che, nonostante i numerosi tentativi di vendita, finora non ha trovato alcun acquirente vuoi per la particolare congiuntura economica che ha congelato il mercato immobiliare, vuoi per gli ingenti costi necessari alla ristrutturazione; e per i vincoli insistenti sul bene in quanto immobile di interesse storico, come risulta dal Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 08.03.2006;

- il mantenimento dell'aliquota fissata per il 2012, per quanto riguarda la particolare casistica appare effettivamente troppo onerosa e potrebbe ingenerare una serie di mancati pagamenti dell'imposta cui dovrebbe seguire un contenzioso che potrebbe durare svariati anni, mentre si ritiene che riducendo l'aliquota il gettito corrisponderebbe a circa €9.300,00 ma tale entrata sarebbe certa;

RITENUTO di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti localta (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10 D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011);
- l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011);

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

**VISTA** la circolare n. 3/DF del 18/05/2012 avente ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti."

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dott. Pino BARRA, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**VISTO** il regolamento generale delle entrate tributarie comunali,;

**ACQUISITO** il parere favorevole di cui all'art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti: n. 13
- Consiglieri votanti : n. 13
- Voti favorevoli : n. 13

**DELIBERA**

1. di determinare la misura delle aliquote IMU per l'anno 2013 come segue:
  - 4,50 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
  - 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - 4,60 per mille per i fabbricati di Categoria catastale B/1;
  - 8,60 per mille per i restanti immobili;

detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti localta (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10 D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011);
  - l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011);
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
4. di dichiarare con successiva votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 49 - 1° comma del decreto legislativo n. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica e contabile sulla deliberazione sopra esposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to VIGLIOCCO Mauro